

PIANO  
AZIONE  
COESIONE PAC




Unione  
Europea



Repubblica  
Italiana



Regione  
Calabria



Calabria  
Film  
Commission

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI  
AUDIOVISIVI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  
DEL TERRITORIO REGIONALE***

**Legge Regionale n. 21/2019**

***“Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell’audiovisivo in Calabria”  
(Art.8)***

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI AUDIOVISIVE IN CALABRIA**

## **1. FINALITÀ E RISORSE**

### **1.1. Finalità e obiettivi**

1. Le finalità del presente Regolamento sono la promozione del territorio, la visibilità del patrimonio naturalistico e artistico del territorio, lo sviluppo del settore turistico locale, la valorizzazione delle risorse culturali, ecclesiastiche, paesaggistiche e ambientali e la promozione del patrimonio storico, culturale, religioso, economico, sociale, delle tradizioni popolari e antropologiche della Calabria.
2. L'obiettivo è quello di attrarre e sostenere le produzioni audiovisive nazionali e internazionali nel territorio della Regione Calabria.
3. Il presente Regolamento è redatto in coerenza con le strategie e gli obiettivi della Legge Regionale n. 21/2019 "Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell'audiovisivo in Calabria" (art.8) e a quanto previsto nel "Programma Triennale di Interventi per l'attività Cinematografica e Audiovisiva 2019/2021".
4. Con il presente Regolamento, pertanto, la Fondazione Calabria Film Commission (di seguito anche FCFC) intende sostenere, attraverso la concessione di aiuti, le produzioni dell'audiovisivo realizzate nel territorio della Regione Calabria che rispettano i parametri utili al raggiungimento delle finalità individuate.

### **1.2. Base giuridica e forma dell'aiuto**

1. Il presente Regolamento prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 54 del Reg. 651/2014.
3. Il presente Regolamento esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

### **1.3. Dotazione finanziaria**

1. Il presente Regolamento è finanziato con fondi PAC 2014/2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.8 Azione 6.8.3.
2. La dotazione finanziaria è stabilita annualmente in base al budget previsto per il sostegno alle produzioni audiovisive dalle diverse linee di intervento del Piano delle Attività della Fondazione Calabria Film Commission.

#### 1.4. Riferimenti normativi

Il Regolamento è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;
- b) Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- c) D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71.
- d) Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 31 marzo 2008;
- e) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- g) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- h) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- i) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- j) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- k) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- l) D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. - Codice dell'Amministrazione Digitale
- m) D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- n) Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii. "Piano straordinario contro le mafie" artt. 3 e 6 (tracciabilità).
- o) Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
- p) D. Lgs. 33/2013 "Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione delle Informazioni" e del successivo D. Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

- legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- q) Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
  - r) Legge regionale 1° marzo 2022, nr.1 “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”;
  - s) D.G. R. 412/2021-Piano di Azione e Coesione (PAC)2007/2013;
  - t) Legge 99/2009;
  - u) Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/11/2016 Approvazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
  - v) Delibera CIPE n. 7 del 03.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria;
  - w) D.G.R. n. 320 del 25.07.2017 concernente “Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria. Presa d’atto dell’approvazione da parte del CIPE con delibera n. 7/2017”;
  - x) DGR n. 258/2019 ad oggetto Piano Azione e Coesione (PAC 2014/2020). Rimodulazione Piano Finanziario;
  - y) DGR n. 492 del 31.10.2017 di approvazione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi del regolamento n.1303/2013;
  - z) D.G.R. n. 170 del 27.4.2017 di programmazione delle risorse destinate al Piano di Azione e Coesione obiettivo specifico 6.7;
  - aa) D.G.R. n. 84 del 17.03.2016 con la quale sono state approvate le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e s.m.i.;
  - bb) D.G.R. 432 del 27.09.2019 relativa alla approvazione del Manuale SIGECO applicabile al Programma PAC 2014/2020;
  - cc) Decreto Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali 15/07/2015 recante “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica”;
  - dd) Legge 14 novembre 2016 n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;
  - ee) Legge Regionale n. 21/2019 “Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell’audiovisivo in Calabria”;
  - ff) Programma Triennale di Interventi per l’attività Cinematografica e Audiovisiva ex art. 6 L.R. 21/2019 approvato con D.G.R. 398 del 28 agosto 2019.

## **2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’**

### **2.1. Beneficiari**

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Regolamento le Imprese aventi sede in Italia e in Europa - per come le stesse sono definite in Allegato 1 al Reg. 651/2014 - di produzione cinematografica e/o audiovisiva (codici ATECO 59.11 o 59.12; classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11), anche in coproduzione, o in un Paese extraeuropeo a condizioni di reciprocità, le Imprese aventi sede in Italia con codice Ateco 73.11.02, le Associazioni Culturali e le Fondazioni.

## 2.2. Requisiti di ammissibilità

1. I soggetti destinatari dovranno, al fine dell'ammissione a partecipare, essere in possesso dei seguenti requisiti e, in particolare, a pena di inammissibilità, devono:

- a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
- b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata mediante la produzione dell'Allegato 5 al presente Regolamento;
- d) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto comprovata mediante la produzione dell'Allegato 6 al presente Regolamento;
- e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- f) non trovarsi, già al 31/12/2019, in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 ;
- g) essere regolarmente iscritto, nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
- h) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Regolamento, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- i) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- j) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
- l) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
- m) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- n) non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
- o) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
  - i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
  - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - iii. inserimento dei disabili;
  - iv. pari opportunità;
  - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
  - vi. tutela dell'ambiente.
- p) presentare una domanda di contributo il cui importo totale delle spese ammissibili, determinato sulla base di apposti preventivi e stime ragionevoli, è determinato in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.3 del presente Regolamento;
- q) il progetto presentato risponde alla definizione di progetto ammissibile di cui al par. 3.1 del presente Regolamento;
- r) essere titolari dei diritti di sfruttamento necessari alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda;
- s) di essere produttori unici, ossia titolari del 100% dei diritti di sfruttamento sull'opera, o - in alternativa - coproduttori o produttori associati, ossia titolari di una quota di diritti sull'opera. Al riguardo, non sono ammessi soggetti partecipanti a titolo meramente finanziario (per tali intendendosi i produttori che partecipino a una produzione solo con apporto finanziario, senza quindi alcun apporto di natura tecnica

- o artistica);
- t) presentare un progetto coerente con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.
3. I requisiti sopra indicati dovranno essere altresì mantenuti per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione del saldo, pena l'esclusione del beneficiario dalla presente procedura e/o la revoca del contributo eventualmente concesso.
4. Non sono ammessi i produttori esecutivi.
6. Il beneficiario dovrà rendicontare analiticamente alla Fondazione le spese ammissibili sostenute sul territorio della Regione Calabria e come da dossier di presentazione del progetto. Per il rimanente budget è necessaria una rendicontazione asseverata da un revisore dei conti. Le spese si intendono effettuate sul territorio della Regione Calabria quando sono liquidate a soggetti che abbiano nella Regione sede operativa o domicilio fiscale o residenza da almeno 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento.

### 3. PROGETTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### 3.1. Progetti ammissibili

1. I benefici previsti dal presente Regolamento sono destinati, in aderenza a quanto previsto dalla Legge Regionale 21/2019, alla tipologia di progetti di seguito descritta: azioni di promozione territoriale realizzate attraverso prodotti audiovisivi aventi un piano di distribuzione comprovato di rilievo nazionale e/o internazionale, il cui soggetto preveda azioni volte alla promozione del territorio; alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e naturalistico; alla valorizzazione delle risorse culturali, ecclesiastiche, paesaggistiche, ambientali; alla promozione del patrimonio storico, culturale, religioso, economico, sociale delle tradizioni popolari e antropologiche della Calabria.

I prodotti audiovisivi devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- a) **format televisivi:** formula secondo cui è ideato un programma televisivo originale che può essere acquistato da stazioni televisive per essere trasmesso ripetuto tale e quale o dopo opportuni adattamenti;
  - b) **opere di animazione:** l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
  - c) **videoclip:** opera audiovisiva musicale con registrazione di immagini in movimento, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica che accompagna l'esecuzione di un brano di musicale;
  - d) **opere audiovisive** (per come definite all'art. 2 della legge 220/2016) destinate alle sale cinematografiche e/o alle principali piattaforme streaming;
2. Sono escluse dai benefici le opere di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 220/2016;
3. Sono esclusi, inoltre, progetti che incitano alla violenza, all'odio razziale, politico, sessuale o di genere;



### 3.2. Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.
2. Alla data di presentazione della domanda il progetto deve essere in corso. Il progetto si intende in corso fino alla chiusura della fase di post-produzione.
3. Pena la decadenza e la revoca del beneficio il progetto dovrà essere completato entro i seguenti tempi:
  - a) entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatta salva l'ipotesi della concessione di una proroga per ulteriori 6 mesi, per le categorie di cui alle lett. b) e d) del paragrafo 3.1 comma 1 del presente regolamento;
  - b) entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatta salva l'ipotesi della concessione di una proroga per ulteriori 3 mesi, per le categorie di cui alle lett. a) e c) del paragrafo 3.1 comma 1 del presente regolamento.
4. Entro il termine previsto dal presente Regolamento le spese devono essere state sostenute e quietanzate dal beneficiario.

### 3.3. Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 54 par. 5 lett. a) del Reg. 651/2014, sono le seguenti:
  - a) costi per impianti, macchinari, attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  - b) spese per fornitura di servizi, quali ad esempio, noleggio di location, spese di trasporto, spese di affitto e gestione uffici, compensi di agenzie di viaggio, vitto e alloggio per il personale;
  - c) spese per consulenze;
  - d) spese per il personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, impiegato nella realizzazione complessiva del progetto. Tali spese sono riconosciute, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 68bis del Reg. 1303/2013, in base a un tasso forfettario del 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi per il personale. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, la tariffa oraria è calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale;
  - e) spese generali riconosciute sulla base di un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 68 comma 1 lett. b) del Reg. 1303/2013;
  - f) spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  - g) le spese afferenti all'apertura di un conto bancario esclusivamente dedicato all'operazione;
  - h) le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.
2. Le spese di cui al precedente comma 1 dalla lett. f) alla lett. h) sono ammissibili entro il



limite del 4% dei costi totali ammissibili.

3. Le c.d. spese “sopra la linea”, ovvero il compenso per la scrittura della sceneggiatura, la regia e il cast principale), sono ammissibili:

- i. per le categorie di cui al par. 3.1 comma 1 lett. b) e d), in misura non superiore a € 40.000,00;
- ii. per le categorie di cui al par. 3.1 comma 1 lett. c), in misura non superiore a € 7.000,00.

4. Le spese ammissibili di cui al comma 1, in conformità con le disposizioni di cui all’Art. 54 par. 4 comma 1 lett. a) del Reg. 651/2014, sono sostenute nella misura minima del 100% dell’aiuto concesso sul territorio della regione Calabria, ferma restando la condizione che la spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale - come sopra determinata - non può superare l’80% del bilancio totale di produzione. A tal fine, con l’espressione “spesa sostenuta sul territorio della regione Calabria” è da intendersi la spesa relativa a fatture - o documento equivalente - il cui emittente abbia sede operativa sul territorio regionale.

5. Non sono comunque ammissibili:

- i. le spese che non sono direttamente imputabili all’operazione oggetto di finanziamento;
- ii. le spese che non sono riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1;
- iii. le spese per acquisto di terreni e di beni immobili;
- iv. le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- v. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- vi. le spese per contanti o compensazioni;
- vii. i contributi in natura;
- viii. le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore;
- ix. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- x. le spese relative ad interessi passivi;
- xi. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto “chiavi in mano”;
- xii. le spese relative a “producer’s fee”;
- xiii. le spese relative costi carburante e pedaggi autostradali;
- xiv. le spese relative a fornitura di beni da parte di o acquisizione di servizi di consulenza da: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri, società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;
- xv. i servizi di consulenza connessi alle attività regolari quali la consulenza fiscale;
- xvi. i pagamenti effettuati mediante modalità di pagamento diverse da quelle consentite dalle disposizioni in merito previste dalla Convenzione;
- xvii. non sono ammissibili spese per smartphone, ricariche telefoniche ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell’attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- xviii. l’IVA se recuperabile.

6. Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
- c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all’agevolazione;
- d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente

- forniti/realizzati;
- e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
  - f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
  - h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
    - i) tutte le spese devono essere pagate esclusivamente con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra riportate e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti e pertanto considerati come non ammissibili. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo;
    - ii) le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o copia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
    - iii) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
    - iv) ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
    - v) tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).
7. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- Reg. 1303/2013 Artt. 67 - 70;
  - Reg. 1301/2013 Art. 3;
  - Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

### 3.4. Forma e intensità del contributo

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale e, comunque, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 651/2014, non possono superare il limite generale del contributo entro il 50% dei costi del progetto.
2. L'importo dell'aiuto per ogni impresa beneficiaria non può in ogni caso superare l'importo di € 300.000,00

### 3.5. Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.
2. Gli aiuti di cui al presente Regolamento, nel caso di altri aiuti di stato in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — sono cumulabili unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. 651/2014.
3. Gli aiuti di cui al presente Regolamento, non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Reg. 651/2014.”

## 4. PROCEDURE

### 4.1. Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dalla Fondazione Calabria Film Commission.
2. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3 del presente Regolamento.

### 4.2. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sulla modulistica fornita (Allegato 1) dalla Fondazione Calabria Film Commission e dovrà pervenire completa in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4.
2. La domanda dovrà essere firmata digitalmente (modalità Cades o P7m) e inviata tramite PEC al seguente indirizzo: [avvisicfc@pec.it](mailto:avvisicfc@pec.it).
3. Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: *“Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di prodotti audiovisivi di promozione e valorizzazione del territorio regionale”*.
4. Tale modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo. In alternativa, deve essere firmato digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredato dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
6. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. L'impresa dovrà dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.
7. Per il rispetto del termine di cui ai commi precedenti farà fede la ricevuta di accettazione e consegna generata automaticamente dal sistema informatico.
8. Si precisa che la dimensione massima dell'allegato al messaggio di PEC ricevibile è di 75mb. Pertanto, sarà opportuno riunire tutta la documentazione in una cartella unica ad eccezione degli allegati dell'Regolamento e comprimere i file.

#### **4.3. Termini di presentazione della domanda di aiuto**

1. Il Regolamento adotta la procedura valutativa a sportello; le domande verranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **4.4. Documentazione da allegare alla domanda**

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda (allegato 1) con le modalità previste ai paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Regolamento, i documenti di seguito indicati:
  - a) Scheda di sintesi del progetto di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
  - b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti (Allegato 3);
  - c) Preventivo e Piano Finanziario (allegato 4);
  - d) Dichiarazione capacità finanziaria (Allegato 5);
  - e) Dichiarazione capacità operativa e amministrativa (Allegato 6);
  - f) Dichiarazione di accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 7);
  - g) Soggetto e sceneggiatura ed eventuale teaser/demo (link se disponibili);
  - h) filmografia/curriculum di: regista, produttore;
  - i) copia dei contratti di coproduzione, se previsti;
  - j) nota del produttore che illustri la strategia distributiva;
  - k) copia dei contratti, deal, memo o lettere di impegno con società italiane e internazionali per la distribuzione dell'opera, nei circuiti theatrical, broadcast, home video, o per la diffusione su piattaforme SVOD, VOD, a mezzo internet o di natura editoriale;
  - l) copia di eventuali titoli comprovanti la copertura finanziaria indicata nel piano finanziario (allegato 4);
  - m) piano di lavorazione dell'opera con indicazione dei principali luoghi e delle località scenario delle riprese con specifica evidenza delle ambientazioni in interni ed esterni

- e delle giornate complessive di lavorazione sul territorio calabrese, ivi comprese le attività di post-produzione;
- n) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto, ovvero opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo;
  - o) curricula squadra artistica (regia, attori) e squadra tecnica;
  - p) nel caso di associazioni, fondazioni e soggetti privati copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti nell'oggetto sociale l'attività di produzione audiovisiva.
  - q) Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
2. Le domande di contributo mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dal Regolamento e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

#### **4.5. Procedura di valutazione**

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà di norma oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.
3. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
  - a) Ricevibilità:
    - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Regolamento;
    - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
    - rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
  - b) Ammissibilità:
    - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
  - c) Valutazione di merito:
    - Sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo par. 4.6.
4. Fondazione Calabria Film Commission effettuerà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di contributo, in conformità con quanto al precedente comma 3, lettere a) e b), di norma entro 10 giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo. Successivamente a tale fase trasmetterà la domanda ammissibile alla Commissione di valutazione, nominata con Determina del Direttore della Fondazione, di intesa con il Commissario straordinario/Presidente;
5. La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione di merito della domanda di contributo sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) descritti al successivo par. 4.6. La Commissione di Valutazione concluderà i suoi lavori di norma entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione delle domande ritenute ammissibili.

#### **4.6. Valutazione dei progetti**

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
Promozione del territorio, visibilità del patrimonio artistico e naturalistico, valorizzazione delle risorse culturali, ecclesiastiche, paesaggistiche, ambientali, promozione del patrimonio storico, culturale, religioso, economico, sociale delle tradizioni popolari e antropologiche della Calabria	Valorizzazione dell'identità regionale	Max 16 punti
	Visibilità del paesaggio regionale	Max 14 punti
Qualità della proposta progettuale	Valore del soggetto e della sceneggiatura e originalità della storia	Max 15 punti
	Stile e credibilità della regia	Max 5 punti
	Profili del cast artistico (curriculum vitae degli artisti)	Max 5 punti
	Profili del cast tecnico (curriculum vitae del personale impiegato)	Max 3 punti
Impatto economico e ricadute	Percentuale della spesa in Calabria sul costo totale del progetto	Fino al 30% - 0 punti
		Dal 31 al 40% - 2 punti
	Incidenza del numero di giornate di lavorazione in regione sul totale	Dal 41 al 50% - 3 punti
Dal 51 al 60% - 4 punti		
Dal 61 al 70% - 5 punti		
		Oltre il 70% - 6 punti
		Categoria a) b) d) par. 3.1 comma 1 2 settimane – 1 punto 3 settimane – 2 punto 4 settimane – 3 Oltre 4 settimane – 6 punti
		Categoria c) par. 3.1 comma 1 Fino a 2 gg. = punti 0 Un punto per ogni giorno aggiuntivo fino

CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGI
		ad un massimo di 6 punti
Solidità del soggetto proponente	Solidità del produttore e coerenza del progetto produttivo	Max 7 punti
	Livello di copertura finanziaria comprovata	Fino al 60% - 0 punti Dal 61% al 70% - 1 punto Dal 71% all'80% - 2 punti Dall'81% al 90% - 3 punti Oltre il 90% - 5 punti
	Qualità dei partner eventualmente coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti)	Max 5 punti
Distribuzione	Estensione e rilevanza dei canali di distribuzione ( <i>comprovata da contratti o lettere d'intenti</i> )	Distribuzione internazionale e nazionale – Max 13 punti Distribuzione nazionale – Max 6 punti

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione di merito, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 80 punti.

3. La Commissione di Valutazione, conclusi i lavori, trasmette a Fondazione Calabria Film Commission i verbali delle sedute con l'indicazione dell'attribuzione del punteggio.

#### 4.7. Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. La Fondazione Calabria Film Commission pubblica sul sito [www.calabriafilmcommission.it](http://www.calabriafilmcommission.it), l'atto di approvazione della domanda di contributo.

#### 4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.3.

2. La concessione del finanziamento a favore dei beneficiari ammessi avverrà nei limiti delle risorse disponibili.



#### **4.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti**

1. La pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione degli atti di cui al precedente par. 4.8, costituisce notifica degli esiti della valutazione a tutti gli effetti.
2. Gli obblighi del Beneficiario, per come gli stessi sono definiti al par. 5.1 del presente Regolamento, assumono efficacia del momento della pubblicazione degli esiti della valutazione di cui al precedente par. 4.8.
3. Tutte le comunicazioni tra la Fondazione Calabria Film Commission e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

#### **4.10 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa**

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
  - a) erogazione di una anticipazione pari al 60% dell'importo del contributo concesso, dopo la firma della Convenzione, a seguito di richiesta sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Beneficiario o, in alternativa, firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita fideiussione;
  - b) erogazione finale del residuo 40% o il saldo del totale del contributo, previo ricevimento della documentazione di cui al successivo comma 3.
2. La documentazione da presentare per la richiesta di anticipazione è la seguente:
  - a) richiesta di anticipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
  - b) fideiussione/polizza assicurativa, ai sensi del par. 4.12;
3. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del saldo è la seguente:
  - a) richiesta di pagamento a saldo, sottoscritta dal legale rappresentante;
  - b) copia delle fatture annullate, relative alle spese sostenute in Calabria, con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul PAC 2014/2020 - ammesso per l'importo di euro"];]
  - c) rendicontazione del costo totale del progetto asseverata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo;
  - d) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

#### **4.11 Garanzia a copertura dell'anticipazione**

1. L'erogazione dell'anticipo di cui al comma 2 del par. 4.11 è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria/polizza assicurativa che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'Art. 106 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e fornito dalla Fondazione Calabria Film Commission e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Fondazione Calabria Film Commission.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
  - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
  - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Fondazione Calabria Film Commission, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
  - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
  - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
  - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

## **5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

### **5.1. Obblighi**

1. Il Beneficiario è obbligato a:
  - a. sottoscrivere la Convenzione accettandone tutte le condizioni previste;
  - b. rispettare le finalità e la corretta attuazione delle azioni così come illustrate nel progetto di evento culturale approvato (regia dell'opera; responsabilità organizzativa, amministrativa e tecnica delle attività connesse all'evento; ecc.);
  - c. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato, salve le ipotesi di variazione concordate preventivamente ai sensi del successivo art. 5.3;
  - d. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme applicabili;
  - e. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal progetto approvato;
  - f. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
  - g. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra la data del giorno successivo alla presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto;
  - h. formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dall'Regolamento;
  - i. assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per

tutte le transazioni relative all'operazione nella gestione delle somme trasferite dalla Fondazione Calabria Film Commission a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;

- j. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di 5 anni successivi al completamento dell'intervento;
- k. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- l. mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, entro i termini temporali di cui alla precedente lett. j;
- m. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- n. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Fondazione Calabria Film Commission, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, secondo le modalità indicate nella Convenzione;
- o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie fino a cinque anni dalla data di pagamento del saldo;
- p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
- q. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- r. richiedere alla Fondazione Calabria Film Commission l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità di cui al par. 5.3 del presente Regolamento;
- s. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Fondazione Calabria Film Commission a tal fine;
- t. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Fondazione Calabria Film Commission, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- u. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
- v. disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- w. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- x. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.5;
- y. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 del par. 2.2;

- z. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013;
- aa. garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
- bb. ove sia richiesto dalla Fondazione Calabria Film Commission, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- cc. adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Fondazione Calabria Film Commission e in particolare:
  - i) consentire una conferenza stampa sul territorio regionale, con la presenza del regista, degli interpreti principali, nonché dei responsabili della Fondazione e pubbliche autorità, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media, salvo diversi accordi fra le parti;
  - ii) concedere a titolo gratuito alla Regione ed alla Fondazione ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento del trailer e di almeno dieci foto di scena dell'opera, scelte dalla Fondazione, per finalità promozionali e di comunicazione anche su web (compresi i canali social), senza limiti di tempo e di territorio, nonché l'autorizzazione a favore di un operatore delegato dalla Fondazione, per la realizzazione di foto di scena e "backstage" durante almeno una giornata di riprese, che i beneficiari autorizzano fin d'ora ad utilizzare per attività promozionali sugli strumenti di comunicazione turistica (anche via web);
  - iii) depositare in concomitanza con la richiesta di saldo del contributo tre copie digitali dell'opera in formato DVD o attraverso l'invio di un link da cui poter effettuare il download dell'opera in alta definizione, oppure diverso formato previo accordo con la Fondazione, complete dei loghi e delle diciture indicati dalla Fondazione Calabria Film Commission con diritto d'uso per scopi non commerciali e, in particolare, ai fini della raccolta e fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo della Regione Calabria;
  - iv) apporre il logo della PAC Regione Calabria 2014-2020 nei titoli di testa e di coda delle produzioni (cinematografiche e televisive e di ciascuna singola puntata delle produzioni seriali) in uno specifico cartello con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera con la dicitura Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020;
  - v) pubblicizzare sul sito Internet della Fondazione Calabria Film Commission le attività di Casting relative ai progetti risultati ammissibili al contributo;
  - vi) specificare, in tutte le azioni di comunicazione realizzate dal beneficiario per la promozione dell'opera audiovisiva oggetto di contributo, che parte o tutto il girato è stato realizzato in Calabria indicandone i luoghi;
- dd. ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- ee. ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

## 5.2. Controlli

1. La Fondazione Calabria Film Commission si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento e dalla Convenzione e la veridicità

delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

3. La Fondazione Calabria Film Commission rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, secondo quanto in merito al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 4.12, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo per un periodo di 5 anni successivi al completamento dell'intervento.

5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Fondazione Calabria Film Commission procederà alla revoca totale del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

### **5.3. Variazioni all'operazione finanziata**

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento, che può riguardare:

- a. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo comma 5,
- b. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.3, l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
- c. altre modifiche che non alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

2. Il Beneficiario inoltra, alla Fondazione Calabria Film Commission, l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.

3. La Fondazione Calabria Film Commission valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.

4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario. Nei casi in cui la variazione comporti modifiche alla Convenzione, Fondazione Calabria Film Commission adotterà un Decreto di approvazione della variazione dell'operazione.

5. Nel caso in cui la variazione comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere, per una sola volta, una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al comma 2 è presentata dal beneficiario al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Convenzione. La proroga del termine di realizzazione dell'intervento può essere concessa una sola volta.

6. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, Fondazione Calabria Film Commission, della richiesta di variazione qualora la stessa venga approvata con le modalità indicate al precedente comma 4.

7. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di decidere la revoca del Contributo.

8. Per i progetti presentati in coproduzione, sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni dei soggetti coproduttori, ad esclusione del soggetto con ruolo di

Proponente che non può essere sostituito pena la revoca del Contributo. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza l'intervento in qualità di Soggetto Proponente deve rimanere il medesimo per tutto il Periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

#### **5.4. Cause di decadenza**

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
  - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dal Regolamento al momento della presentazione della domanda.

#### **5.5. Revoca del contributo**

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
  - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
  - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
  - c) la mancata effettuazione, nel corso del periodo di svolgimento del progetto, di un numero di giornate lavorative almeno pari a quelle di cui alla dichiarazione fornita in sede di presentazione della domanda di contributo;
  - d) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
  - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile;
  - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
  - g) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
  - h) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalla Convenzione, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Fondazione Calabria Film Commission il diritto ad esigere immediato recupero del Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti

percentuali, calcolato dal momento dell'erogazione.

3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, Fondazione Calabria Film Commission, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare alla Fondazione, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

5. La Fondazione esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

6. La Fondazione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.

7. Al contrario, qualora la Fondazione ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.

8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Fondazione provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

## **5.6. Rinuncia al contributo**

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Fondazione.

## **6. Disposizioni finali**

### **6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati**

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle disposizioni applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito comunicato dalla Fondazione Calabria Film Commission.

2. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Regolamento verrà data pubblicità nei modi concordati con la Fondazione, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di



enti e imprese coinvolte.

## **6.2. Trattamento dei dati personali**

### **1. INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Fondazione Calabria Film Commission con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### **2. Titolare del trattamento**

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Fondazione Calabria Film Commission, come rappresentata dal Commissario Straordinario/Presidente, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: calabriafilmcommission@pec.it

### **3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è il direttore della Fondazione.

## **4. Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento**

### **1. Dati personali**

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:

A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Regolamento, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Regolamento, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Regolamento medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..

B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della stipula e dell'esecuzione della Convenzione di cui il Beneficiario sarà parte (compresi i controlli di

primo livello, il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa certificata, erogazione dei pagamenti, pareri di coerenza programmatica, gestione amministrativa contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di primo livello, desk e in loco, sulla spesa da esporre nelle Domande di pagamento ex art. 125 del regolamento UE n.1303/2013, elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, quali ad esempio sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario, alimentazione del e verifiche condotte sul Registro nazionale aiuti ove ricorre, elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagamenti relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+, trattamento dei dati che confluiscono su COEC, SISGAP, PCC,);

C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali.

2. **Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati**  
Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Regolamento e alla Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

#### **5.Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.**

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare la Convenzione.

#### **6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali**

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Fondazione Calabria Film Commission, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell'ambito delle misure antifrode di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno essere comunicati alla Commissione Europea - in qualità di autonomo titolare - e potranno essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l'utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i sistemi della Commissione Europea (Arachne) sono disponibili sul sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId.it>

#### **7. Periodo di conservazione dei dati**

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Regolamento e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione della graduatoria definitiva, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici.

#### **8. Trasferimento dei dati personali**

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

La Fondazione Calabria Film Commission non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

#### **10. Diritti dell'interessato**

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  - d. ottenere la limitazione del trattamento;
  - e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  - f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  - g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  - h. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
  - i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  - j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.
11. Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta a Fondazione Calabria Film Commission, all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all'indirizzo PEC: calabriafilmcommission@pec.it

### **6.3. Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il Direttore della Fondazione Calabria Film Commission.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Regolamento può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento attraverso l'indirizzo di posta elettronica calabriafilmcommission@pec.it.

### **6.4. Forme di tutela giurisdizionale**

1. Avverso l'Regolamento e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

### **6.5. Informazioni e contatti**

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Regolamento e sulle relative procedure è possibile contattare la Fondazione Calabria Film Commission all'indirizzo mail: [faq@calabriafilmcommission.it](mailto:faq@calabriafilmcommission.it)
2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Regolamento.

### **6.6 Rinvio**

Per quanto non esplicitato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.4 e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014-2020 che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Regolamento.

## **ALLEGATI:**

Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Allegato 2 - Scheda sintesi progetto

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti

Allegato 4 - Format per la redazione del budget e del piano finanziari

Allegato 5 - Dichiarazione capacità finanziaria

Allegato 6 - Dichiarazione capacità operativa-amministrativa

Allegato 7 - Dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali